COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 14/05/2024

FATTO

Il ricorrente espone che nel giugno 2019 stipulava un contratto di efficientamento energetico con la società E*, che prevedeva un sistema brevettato *power sharing* di *building automation* e che il contratto prevedeva un finanziamento di n. 120 rate da € 122, finalizzate all'acquisto del sistema, da pagare attraverso l'intervento di una finanziaria. In particolare, si conveniva che il cliente avrebbe pagato i primi 10 anni di utilizzo della fornitura mediante il versamento delle somme indicate in contratto pari ad € 14.283,00 e, successivamente, non avrebbe pagato alcuna bolletta ulteriore ed avrebbe poi usufruito della fonte energetica, in via del tutto gratuita, per i 10 anni successivi alla stipula del contratto. In data 13/3/2020, il ricorrente, invogliato dall'offerta e dalla sua convenienza, sottoscriveva con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento per l'importo di € 14.283; nel contratto veniva indicata in particolare, quale beneficiaria, la società E*.
Successivamente, l'Ente Acquirente Unico comunicava al cliente la cessazione del punto di dispacciamento di energia utilizzato tramite il grossista ***, così determinando la risoluzione del contratto in essere tra il ricorrente e la società E*; pertanto, con comunicazione del 7/12/2021, il ricorrente veniva informato da una società terza che il sistema informativo integrato aveva assegnato a tale società la fornitura di energia elettrica in suo favore, estromettendo così la società E*. In data 16/5/2022 il ricorrente,

ritenendo di essere vittima di un vero e proprio tentativo di raggiro e/o truffa, in assenza di comunicazioni dalla società E*, inviava a quest'ultima una lettera di messa in mora, invitandola all'immediato ripristino dell'impianto finalizzato all'efficientamento energetico della propria abitazione, senza ottenere alcun riscontro. In data 20/7/2023, il ricorrente invitava infruttuosamente l'intermediario a sospendere l'efficacia del contratto di finanziamento (per il quale continua a pagare regolarmente le rate), attesa l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento del rapporto contrattuale sottostante.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente afferma che è noto che le vicende estintive collegate al contratto di fornitura si riflettono inevitabilmente sul contratto di finanziamento che è ad esso finalizzato. Né si potrebbe parlare di indipendenza tra il contratto di fornitura sotteso al finanziamento, e quest'ultimo. Pertanto, il ricorrente sostiene che in virtù del collegamento negoziale tra i due contratti e stante l'inadempimento del fornitore non sono dovute le rate pagate e quelle ancora da corrispondere per difetto funzionale del sinallagma contrattuale, determinandosi in capo al ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, ed alla restituzione delle rate ad oggi versate

Il ricorrente chiede quindi di accertare l'inadempimento del contratto di fornitura concluso con la società E*; e per l'effetto, di dichiarare ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUF la risoluzione e/o inefficacia del contratto di finanziamento intercorso con l'intermediario convenuto, con condanna al rimborso delle somme indebitamente percepite pari ad euro 5.267,50.

L'intermediario, costituitosi, riferisce che in data 21/6/2019 il ricorrente sottoscriveva un contratto di prestito finalizzato, per l'acquisto di stufe/caldaie (nello specifico un impianto a risparmio energetico per un importo lordo da restituire pari ad € 14.868,45, di cui € 14.283 utilizzati per l'acquisto del bene e versati direttamente alla società E*; il bene oggetto del contratto di finanziamento finalizzato risulta consegnato, come da dichiarazione sottoscritta dal cliente; il bene finanziato, nel caso di specie, è esclusivamente un impianto di risparmio energetico/*kit* monitoraggio/*kit sharing* e non la fornitura elettrica; ulteriori e generici servizi di fornitura di energia sono circostanziati in una successiva pattuizione *a latere* tra il cliente e la società di fornitura e pertanto sono del tutto estranei al bene finanziato.

Tanto premesso in fatto, l'intermediario osserva che non vi è alcun collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e l'asserito contratto di fornitura di energia, di il ricorrente lamenta la sospensione; inoltre, che dalla documentazione allegata dal ricorrente risulta che i contratti sottoscritti con la Società E* sono due, come per altro più volte ribadito anche dallo stesso ricorrente, il quale specifica in più occasioni che l'oggetto indicato sul contratto di finanziamento è l'impianto a risparmio energetico; - gli unici costi che figurano nel contratto di finanziamento sono riferibili esclusivamente all'impianto a risparmio energetico per un importo pari ad € 14.283, coincidente con quanto riportato in fattura. L'intermediario precisa inoltre che il servizio di fornitura di energia elettrica non è parte delle obbligazioni contrattuali previste dal prestito finalizzato e che per lo stesso servizio di fornitura non è previsto alcun costo, né tanto meno è stato effettuato alcun pagamento in anticipo, dato che è previsto che il cliente pagherà l'energia in base al consumo futuro. Aggiunge che ciò che contesta il cliente è il cambio di tariffa subito a seguito dell'asserita risoluzione del contratto di dispacciamento, che di conseguenza migrava dal precedente grossista (soggetto che non viene citato in nessun contratto sottoscritto con l'intermediario o la società E*) al nuovo fornitore; circostanza questa che in alcun modo è in grado di inficiare la validità del contratto di finanziamento sottoscritto con l'intermediario finalizzato all'acquisto di un bene materiale. L'intermediario ribadisce che non vi è stato alcun inadempimento del fornitore; infatti, il cliente ha sottoscritto apposita dichiarazione di aver ricevuto il bene/iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato

finanziato con il contratto in oggetto, oltre ad essersi avvalso, con l'acquisto del summenzionato bene, delle detrazioni *ex* L. 296/06 Risparmio Energetico. Inoltre, sostiene che il ricorrente non solo non prova documentalmente l'inadempimento da parte del fornitore, ma non prova nemmeno che l'asserito inadempimento sia di "*non scarsa importanza*", allegando di fatto solo la comunicazione da cui si evince il cambio di operatore nella fornitura di energia elettrica, la messa in mora inviata alla società E* e due non meglio identificate bollette; nella messa in mora il ricorrente non sollecita la consegna del bene, unica obbligazione contrattuale, ma il ripristino della fornitura di energia.
L'intermediario chiede quindi di rigettare il ricorso.
Nelle repliche, il ricorrente afferma che nel caso in esame sussiste certamente un collegamento negoziale tra il contratto stipulato con la società E* e quello di finanziamento; infatti, il primo prevedeva sia la fornitura di energia elettrica che l'impianto a risparmio energetico. Soggiunge che il contratto di fornitura prevedeva un utilizzo ventennale dell'energia elettrica fornita dalla società E* a titolo gratuito, dietro la corresponsione della somma oggetto di contratto, con l'intermediario che avrebbe per l'appunto finanziato l'acquisto dell'impianto. Sostiene quindi che sarebbe stato indotto con raggiro ad acquistare un sistema che gli avrebbe consentito, allo scadere del rateo di finanziamento, di poter usufruire gratuitamente dell'energia per altri venti anni, mentre nel caso di specie, tale utilizzabilità gratuita è stata possibile fino allo scadere del primo biennio.
In definitiva, il ricorrente ritiene di aver fornito la prova dell'inadempimento di non scarsa importanza in capo al fornitore, che si sostanzia anche nell'inutilizzabilità del prodotto acquistato in quanto non conforme alle aspettative.
Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce di essere rimasto totalmente estraneo al rapporto intercorso fra il venditore e il cliente, rivestendo lo stesso un ruolo a sé stante che non ha interferito con quanto si è svolto tra gli altri due soggetti. Ed invero, l'intermediario, nel caso di specie, si è limitato a finanziare, con un procedimento comune nella prassi commerciale, un contratto di acquisto di beni che lo stesso cliente ha volontariamente opzionato e dichiarato successivamente sul contratto di finanziamento. Evidenzia inoltre come lo stesso ricorrente alleghi le successive bollette derivanti dalla nuova fornitura di energia a comprova del fatto che i beni finanziati sono ancora in suo pieno possesso e sono del tutto funzionanti. Ciò che risulta essere cambiato, rispetto alla situazione iniziale, è esclusivamente il punto di dispiacimento dell'energia.
Per il resto, reitera le osservazioni formulate in sede di controdeduzioni.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne la domanda di risoluzione di un contratto di finanziamento finalizzato, stipulato con l'intermediario convenuto ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, in quanto il rapporto di fornitura sottostante al finanziamento è stato risolto.
Il ricorso merita di essere accolto solo in parte**.**
Preliminarmente, il Collegio rileva che la controversia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB, a mente del quale "*1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le*

condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il contratto di finanziamento sottoscritto riporta l'indicazione del bene o del servizio finanziato nei seguenti termini: "stufe/caldaie – impianto risparmio energetico". Le condizioni generali del contratto di finanziamento prevedono che, in caso di inadempimento da parte del fornitore, il cliente deve effettuare la costituzione in mora del medesimo; inoltre, il cliente ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. Norma che dispone che: «*Il contratto non si può risolvere, se inadempimento di una delle parti ha scarsa rilevanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra*»

Il Collegio rileva che dall'esame del contratto di "fornitura", con indicazione dei beni e servizi forniti e finanziati, e delle condizioni generali di contratto allegate, risulta che oggetto del contratto è l'esecuzione di opere/fornitura da parte dell'appaltatore, come da descrizione riportata sul fronte del modulo d'ordine.

Con riferimento a quanto stabilito dalla legge (art. 125-*quinquies* del TUB) e dal contratto di finanziamento (art. 9 delle condizioni generali già richiamato) in materia di inadempimento del fornitore convenzionato, vale a dire la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, il Collegio osserva che l'intermediario allega una dichiarazione del ricorrente, priva di data, nella quale lo stesso dichiara "*di aver ricevuto il bene/iniziato a usufruire del servizio il cui prezzo è stato finanziato con il contratto in oggetto*"; allega, inoltre, una dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato a regola d'arte, rilasciata dall'impresa appaltatrice.

Il ricorrente, dal canto proprio, allega una nota di messa in mora del fornitore (datata 7/04/2022), con cui sollecita quest'ultimo al ripristino dell'impianto di *building automation*, sostenendo che lo stesso ha smesso di funzionare da qualche settimana. E fornisce evidenza della relativa spedizione e ricezione tramite raccomandata.

Peraltro, il Collegio rileva che, a ben vedere, il ricorrente risulta contestare l'inadempimento del fornitore con riferimento al differente contratto di fornitura, che risulta stipulato nella stessa data di quello di appalto (19/6/2019). Al riguardo, emerge che mentre il primo contratto, sopra richiamato, aveva ad oggetto un appalto per l'esecuzione di opere/una fornitura come da descrizione riportata sul frontespizio del contratto (a fronte del pagamento di un prezzo che corrisponde all'importo finanziato dalla convenuta), il secondo contratto ha per oggetto l'efficientamento energetico, prevedendo la fornitura di energia elettrica per un periodo di 20 anni e senza indicazione di un corrispettivo ulteriore.

In relazione a tale rapporto, il ricorrente ha depositato una comunicazione dell'Acquirente Unico, che gestisce i flussi informativi relativi al mercato dell'energia elettrica e del gas; con tale nota veniva comunicato che, a partire dal 26/11/2021, la fornitura di energia elettrica sarebbe stata erogata da altro operatore, a seguito della risoluzione del contratto in essere con la società fornitrice (estromessa dal mercato). Il ricorrente, in sede di repliche, precisa che prima di tale data (25/11/2021) il fornitore aveva erogato l'energia elettrica promessa e, quindi, il contratto di fornitura di energia elettrica era stato almeno parzialmente eseguito. Il ricorrente chiede comunque la risoluzione "integrale" del contratto di finanziamento per difetto funzionale del sinallagma contrattuale, non potendo più l'impianto acquistato con il finanziamento garantire l'efficientamento energetico promesso di durata ventennale.

Questo essendo il quadro della vicenda, il Collegio osserva al riguardo che pur non essendovi nel contratto di acquisto dell'impianto alcun riferimento al contratto di efficientamento energetico, in ogni caso, in questo secondo contratto vengono richiamate le opere/la fornitura di beni e servizi oggetto del primo contratto, le quali parrebbero pertanto costituire un necessario presupposto per la realizzazione dello scopo del contratto stesso (l'efficientamento energetico appunto); in particolare, nelle condizioni generali del contratto di efficientamento energetico, si fa riferimento all'*app* acquistata dal ricorrente con la fornitura finanziata dall'intermediario convenuto e si precisa che con tale *app* è possibile monitorare "l'intero progetto di efficientamento energetico".

A tale riguardo, il Collegio rileva che dalla documentazione agli atti emerge che il finanziamento si riferisce esclusivamente all'appalto per l'installazione dell'impianto di risparmio energetico. Tuttavia, emerge altresì che sussiste un evidente collegamento tra il contratto avente ad oggetto l'efficientamento energetico, in particolare attraverso la fornitura di energia elettrica, ed il contratto, finalizzato all'acquisto di un impianto a risparmio energetico, ed a cui accede in prestito finalizzato erogato dall'intermediario convenuto, in quanto è ravvisabile nella specie la fattispecie del contratto complesso. Come, infatti, già evidenziato dai Collegi in fattispecie analoghe *«il contratto di "efficientamento" in esame ha previsto prestazioni tipiche dell'appalto e della somministrazione, funzionali al soddisfacimento dell'interesse del ricorrente ad assicurarsi una fornitura elettrica per venti anni ad un prezzo vantaggioso, verso il pagamento di € 10.951,00. Da ciò deriva che è possibile qualificare il contratto in esame alla stregua di contratto complesso nel quale confluiscono più tipi di prestazioni, diverse tra loro, ma aventi un'unica causa (cfr. Cass. Sez. VI, 11.02.2021, n. 3590). Ciò posto, deve dirsi sussistente il collegamento tra il contratto di prestito finalizzato e il contratto di "efficientamento", comprensivo della fornitura di energia elettrica, indipendentemente dalla mancata menzione di tale servizio nel primo contratto.* (Collegio di Roma, decisione n. 13645/22).

Sussistendo, quindi, le condizioni per la riconduzione del caso di specie alla fattispecie disciplinata dal menzionato art. 125-*quinquies* TUB, si richiede, ai fini dell'applicazione in concreto di tale normativa, di procedere all'individuazione della ricorrenza di un inadempimento del fornitore di «non scarsa importanza», ai sensi dell'art. 1455 c.c. Per tale accertamento operano i principi in tema di onere della prova di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., ragione per cui l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza incombe sulla parte ricorrente, come sancito dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 126457/2021, il quale ha formulato il seguente principio di diritto: *"Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c. La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile. In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore. Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato".*

L'esigenza che spetti al ricorrente di fornire la prova dell'inadempimento "*di non scarsa importanza*" è stata ribadita in vicende analoghe dai Collegi, ed in particolare da questo

Collegio, che ha precisato che "*Come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 12645/2021) «nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c.». La domanda non può essere accolta perché il ricorrente non ha fornito alcuna prova degli asseriti gravi difetti e, dunque, non ha dimostrato la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c."* (Collegio di Napoli, decisione n. 13618/22; in termini, Collegio di Milano, decisione n. 775/21; Collegio di Palermo, decisione n. 15995/20).

Nel caso di specie, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura dell'energia, il ricorrente si è trovato a dover affrontare una differenza significativa nelle condizioni di erogazione dell'energia da parte del fornitore subentrato, al punto da compromettere l'efficientamento energetico pattuito, di durata ventennale, e quindi da realizzare una alterazione del sinallagma contrattuale. Come infatti sancito da questo stesso Collegio "*Si segnala, comunque, che Acquirente Unico aveva comunicato in data 25/11/2021 ai ricorrenti la risoluzione del contratto di somministrazione di energia elettrica, quale diretta conseguenza della risoluzione a monte del contratto di dispacciamento, con conseguente passaggio dei medesimi al Servizio Elettrico Nazionale. Appare di indubbia evidenza che tale comunicazione, effettuata dalla società pubblica che gestisce i flussi informativi relativi al mercato dell'energia elettrica e del gas, costituisca una prova rilevante in ordine al grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla società fornitrice. Risulta, inoltre, depositata in atti una nota del Servizio Elettrico Nazionale, riportante l'attivazione della fornitura in capo ai ricorrenti con effetto dal 26/11/2021. Ne deriva che gli istanti hanno provato per tabulas l'inadempimento del fornitore il quale, essendo di non scarsa importanza, presenta i requisiti previsti dal combinato disposto dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 125 quinquies T.U.B."* (Collegio di Napoli, decisione n. 6693/23).

Ne deriva che il ricorrente ha fornito la prova dell'inadempimento di non scarsa entità del fornitore, richiesta ai sensi degli artt. 1455 c.c. e 125-*quinquies* TUB. Risultando pertanto il Collegio competente ad accertare, sulla base delle risultanze acquisite, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. con riferimento al contratto di fornitura (in senso conforme, Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645/21). il predetto accertamento, di conseguenza, si riverbera necessariamente sul negozio di finanziamento collegato, determinandone a sua volta la risoluzione.

Il Collegio, pertanto, accertato il diritto dei ricorrenti alla risoluzione del contratto di credito, condanna l'intermediario a rimborsare al ricorrente le rate già pagate, nonché ogni altro onere applicato, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo sino alla data dell'effettivo soddisfo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'inadempimento del fornitore nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO